



Città di Paullo

COMUNE DI PAULLO

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 33

del 28/11/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI DI PAULLO E TRIBIANO

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di Novembre alle ore 21:00, nella residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

LORENZINI FEDERICO	Sindaco	Presente
GILBERTI DANILA	Vice Sindaco	Presente
FALCO NICOLETTA	Consigliere	Presente
PANDINI LARA	Consigliere	Presente
CONSOLATI MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
PIZZOCRI DAVIDE	Consigliere	Presente
CIOFETTI ANNA CHIARA	Consigliere	Presente
MELPIGNANO ERIKA MARIA	Consigliere	Presente
SPINELLI GIULIANO	Consigliere	Presente
MAZZOLA SIMONETTA	Consigliere	Presente
GUIDA GABRIELE	Consigliere	Presente
MEAZZA ALESSANDRO ALDO	Consigliere	Presente
PIGNARCA RENATO WALTER	Consigliere	Presente
LIBERATI SIMONE	Consigliere	Presente
LUPI DANIELA	Consigliere	Presente
LUCENTE FRANCO	Consigliere	Assente
BIAVA BRUNELLA	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 16

Totale assenti n. 1

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT. MAURIZIO VIETRI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. FEDERICO LORENZINI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



Città di Paullo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale di Paullo la trascrizione degli interventi e delle dichiarazioni di voto vengono riportate in un verbale della seduta che viene depositato presso l'Ufficio Segreteria.

Durante la presentazione del punto da parte dell'Assessore Massimiliano Consolati, arriva il Consigliere Franco Lucente, per cui i Consiglieri presenti diventano 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 30, 42, comma 2 lettera a) e 49, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.E.L.;
- la Legge n. 266 del 11 agosto 1991;
- la Legge n. 255 del 24 febbraio 1992;
- il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, recante “Nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”;

PREMESSO CHE:

- tra le funzioni fondamentali che i Comuni devono esercitare obbligatoriamente in forma associata è compresa quella di attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- il Sindaco è autorità locale di Protezione Civile sulla base dell’art. 11, comma 3, della L.R. n. 3 del 14 aprile 2003;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 01 del 02.03.2020 è stato approvato “lo schema di Convenzione tra i comuni di Paullo e Tribiano per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali di attività in ambito comunale di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi”;
- la convenzione tra i comuni di Paullo e Tribiano è stata sottoscritta in data 20/04/2020;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2021 è stato approvato il Regolamento Gruppo Intercomunale Volontari Protezione Civile dei Comuni di Paullo e Tribiano composto da 25 articoli;

DATO ATTO CHE:



Città di Paullo.

il Gruppo Intercomunale Volontari Protezione Civile dei Comuni di Paullo e Tribiano è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderirvi volontariamente;

il Gruppo Intercomunale Volontari Protezione Civile dei Comuni di Paullo e Tribiano può iscriversi nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore";

a tal fine è necessario approvare un diverso Regolamento Gruppo Intercomunale Volontari Protezione Civile dei Comuni di Paullo e Tribiano;

PRECISATO CHE:

- su proposta dell'Assessore alla Protezione Civile e con la collaborazione del Gruppo Intercomunale Volontari Protezione Civile dei Comuni di Paullo e Tribiano, si è provveduto a redigere uno schema di Regolamento Gruppo Intercomunale Volontari Protezione Civile dei Comuni di Paullo e Tribiano composto da 18 articoli;
- tale regolamento è stato condiviso con i responsabili del Gruppo di Protezione Civile nonché con il Capo Settore Tecnico e il Capo Settore della Polizia Locale;
- si è provveduto ad inoltrare lo schema del Regolamento Gruppo Intercomunale Volontari Protezione Civile dei Comuni di Paullo e Tribiano ai Consiglieri Comunali, come da nota trasmessa in data 10/11/2023 protocollo 16.528, in attuazione dell'articolo 41 comma 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

RITENUTO di procedere all'approvazione del Regolamento Gruppo Intercomunale Volontari Protezione Civile dei Comuni di Paullo e Tribiano composto da 18 articoli, in quanto occorre dotarsi di una normativa tesa a mantenere efficiente il servizio di protezione civile ed a consentire al Gruppo Intercomunale Volontari Protezione Civile dei Comuni di Paullo e Tribiano di iscriversi nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore";



Città di Paullo.

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E-L- D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E-L- D.Lgs 267/2000, tenuto conto che l'atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economica -finanziaria o sul patrimonio dell' Ente;

CON VOTI favorevoli n. 17, espressi nelle forme di legge dai 17 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- Di approvare il Regolamento Gruppo Intercomunale Volontari Protezione Civile dei Comuni di Paullo e Tribiano composto da 18 articoli come allegato alla presente deliberazione;
- Di dare atto che con l'approvazione del presente regolamento viene abrogato il precedente Regolamento Gruppo Intercomunale Volontari Protezione Civile dei Comuni di Paullo e Tribiano approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2021.



Città di Paullo.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
DOTT. FEDERICO LORENZINI

Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAURIZIO VIETRI

Firmato digitalmente



Città di Paullo

**REGOLAMENTO GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI DI PAULLO E TRIBIANO**

ART. 1 – PREMESSA.....	1
ART. 2 – COSTITUZIONE DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	1
ART. 3 – IL LEGALE RAPPRESENTANTE.....	2
ART. 4 – OBIETTIVI DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	2
ART. 5 – ATTIVITA’ DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	3
ART. 6 – AMMISSIONE AL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, ESCLUSIONE, LIMITI DI PARTECIPAZIONE	4
ART. 7 – VOLONTARI EFFETTIVI	5
ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI APPARTENENTE AL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.....	5
ART. 9 - DIRITTI DEI VOLONTARI	6
ART. 10 – DOVERI DEI VOLONTARI	6
ART. 11 – ORGANI DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	7
ART. 12 – ASSEMBLEA DEI VOLONTARI ISCRITTI AL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.....	7
ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO	8
ART. 14 – COORDINATORE OPERATIVO.....	8
ART. 15 – ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	10
ART. 16 – SEDE OPERATIVA, ATTREZZATURE/DOTAZIONI TECNICHE, VESTIARIO E DPI	10
ART. 17 – NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE	11
ART. 18 - NORME FINALI.....	12

ART. 1 – PREMESSA

1. Le Amministrazioni Comunali riconoscono il valore sociale e l'importanza fondamentale del volontariato nell'attività di Protezione Civile, sia come espressione della società civile che come punto focale della resilienza territoriale.
2. A tal fine, intendono promuovere lo sviluppo di un Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile opportunamente formato, attrezzato ed operativo che, in collaborazione con gli altri gruppi afferenti al Coordinamento delle Associazioni e dei Gruppi comunali e intercomunali del volontariato di Protezione Civile del Servizio Intercomunale di Protezione Civile area sud-est Milano e di Città Metropolitana di Milano, possa essere di servizio alla collettività incrementando l'efficienza del sistema di Protezione Civile locale.

ART. 2 – COSTITUZIONE DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

1. È costituito con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 22/02/1996 il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Paullo. Con successive delibere di Consiglio Comunale n. 12 del 23/04/1999 del Comune di Paullo e n. 14 del 27/04/1999 del Comune di Tribiano, e la stipula contestuale della convenzione per la gestione della struttura intercomunale di protezione civile, è costituito il Gruppo intercomunale di volontariato di protezione civile dei Comuni di Paullo e Tribiano, di seguito Gruppo, nella sede legale del Comune di Paullo in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1 del d.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del d.lgs. n. 117/2017.
2. Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderire volontariamente;
3. L'Associazione di Comuni – convenzione – di seguito denominata "Organismo", per il tramite del Comune capofila provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

ART. 3 – IL LEGALE RAPPRESENTANTE

1. Il Legale Rappresentante dell'Organismo è individuato nel Legale Rappresentante del Comune capofila e ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 1/2018 provvede all'impiego del volontariato di protezione civile sul territorio di riferimento, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Legale Rappresentante è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il Legale rappresentante dell'Organismo, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto della propria amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
3. Il ruolo di Autorità di protezione civile, previsto dalla normativa vigente, è mantenuto per il territorio di propria competenza da ciascuno dei Sindaci dei Comuni di Paullo e Tribiano sul cui territorio opera il Gruppo Intercomunale di Volontariato di Protezione Civile.

ART. 4 – OBIETTIVI DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il Gruppo concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del d.lgs. 1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

ART. 5 – ATTIVITÀ DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al d.lgs. 81/2008 e atti conseguenti.
 2. Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a. eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.1/2018;
 - b. attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
 - c. attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018;
 - d. attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e. attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f. attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi finalizzati a finanziare le attività del Gruppo secondo le disposizioni appositamente previste dall'Organismo per i Comuni di Paullo e di Tribiano.
 3. Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Legale Rappresentante dell'Organismo e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile dei Comuni di Paullo e Tribiano, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
 4. Il Comune capofila dell'Organismo, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - a. Il Registro dei Volontari iscritti;
 - b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo articolo 12;
 - c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 13.
- Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

ART. 6 – AMMISSIONE AL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, ESCLUSIONE, LIMITI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo, ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
3. Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.
4. Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.
5. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - a. autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - b. elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - c. copia del documento di identità in corso di validità;
 - d. copia del Codice Fiscale.
6. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune capofila dell'Organismo e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 13.
7. In caso di rigetto motivato, il Legale Rappresentante dell'Organismo deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
8. L'Organismo promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
9. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dal Comune capofila dell'Organismo secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dello stesso.

ART. 7 – VOLONTARI EFFETTIVI

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Organismo. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - a. copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 9, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - b. tesserino di appartenenza al Gruppo;
 - c. vestiario e DPI idonei.
 - d. copia del Regolamento.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI APPARTENENTE AL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

1. La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:
 - a. recesso volontario presentato dal volontario;
 - b. assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;
 - c. perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
 - d. utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Legale Rappresentante dell'Organismo; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 12 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Legale Rappresentante dell'Organismo.
4. Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del

Comune capofila dell'Organismo, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

ART. 9 - DIRITTI DEI VOLONTARI

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.
2. I componenti del Gruppo sono assicurati a cura e a spese dell'Organismo secondo le modalità previste dall'articolo 18 del d.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo. Tali spese sono ripartite secondo la disciplina di cui all' articolo 10 della convenzione sottoscritta in data 20/04/2020 dai Comuni di Paullo e Tribiano. Dopo la scadenza della convenzione richiamata resta inteso che tali spese sono ripartite in base alla disciplina della convenzione in vigore successivamente.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

ART. 10 – DOVERI DEI VOLONTARI

1. I volontari sono tenuti a:
 - a. assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b. conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c. rimborsare il costo dell'attrezzatura in caso di danneggiamento, smarrimento o furto di materiali del Gruppo per dolo o colpa grave;
 - d. indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dall'Organismo, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - e. partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione

- Civile promosse dall'Organismo o dal Gruppo, o alle quali l'Organismo o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- f. comunicare prontamente al Comune capofila dell'Organismo e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 14 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

ART. 11 – ORGANI DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:
 - a. Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;
 - b. Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c. Coordinatore Operativo.

ART. 12 – ASSEMBLEA DEI VOLONTARI ISCRITTI AL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.
2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - a. elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - b. elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - c. elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - d. ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - e. la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
4. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a. definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Legale Rappresentante dell'Organismo e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b. collabora con i Comuni di Paullo e Tribiano alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c. definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Legale Rappresentante dell'Organismo, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d. programma, in accordo con i Comuni di Paullo e Tribiano, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

ART. 14 – COORDINATORE OPERATIVO

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 12 comma 5 per un periodo di tre anni ed è nominato dal Legale Rappresentante dell'Organismo con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018.
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dai Comuni di Paullo e Tribiano, nonché con

il ruolo di dipendente dei Comuni sopracitati e appartenenti alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal Comune capofila dell'Organismo secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 12, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Legale Rappresentante dell'Organismo, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 5, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Legale Rappresentante dell'Organismo.

3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile dei Comuni di Paullo e Tribiano e, in accordo con il Legale Rappresentante dell'Organismo, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.
4. Il Coordinatore operativo relaziona al Legale Rappresentante dell'Organismo le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.
5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dal Comune capofila dell'Organismo.
8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Legale Rappresentante dell'Organismo ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Legale Rappresentante dell'Organismo una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.
10. L'Assemblea ai sensi dell'art. 12 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
11. Il Gruppo ha autonomia operativa e di intervento su tutto il territorio nazionale, in caso di richieste di intervento e attivazioni degli enti competenti. Il Coordinatore

operativo deve relazionare quanto prima al Legale Rappresentante dell'Organismo e si raccorda con gli uffici per le incombenze amministrative.

ART. 15 – ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile dei Comuni di Paullo e Tribiano e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
3. Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Legale Rappresentante dell'Organismo, sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato d.lgs. n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Legale Rappresentante dell'Organismo, anche tramite la struttura di protezione civile dei Comuni di Paullo e Tribiano.
7. Il Gruppo si dota di un codice di condotta interno approvato dall'assemblea dei volontari che disciplinerà la struttura operativa del Gruppo e quanto previsto all'art. 14 comma 3, oltre che l'istituzione, l'adozione e la disciplina del logo identificativo del Gruppo.

ART. 16 – SEDE OPERATIVA, ATTREZZATURE/DOTAZIONI TECNICHE, VESTIARIO E DPI

1. I Comuni di Paullo e Tribiano assegnano al Gruppo una sede operativa. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono ripartite secondo la disciplina di cui all'articolo 10 della convenzione sottoscritta in data 20/04/2020 dai Comuni di

Paullo e Tribiano. Dopo la scadenza della convenzione richiamata resta inteso che tali spese sono ripartite in base alla disciplina della convenzione in vigore successivamente.

2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune capofila dell'Organismo, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile del Comune capofila dell'Organismo.
3. Il Comune capofila dell'Organismo, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune capofila dell'Organismo, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni. Tali oneri sono ripartiti secondo la disciplina di cui all'articolo 10 della convenzione sottoscritta in data 20/04/2020 dai Comuni di Paullo e Tribiano. Dopo la scadenza della convenzione richiamata resta inteso che tali spese sono ripartite in base alla disciplina della convenzione in vigore successivamente.
6. Il Comune capofila si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili ai Comuni di Paullo e Tribiano da parte di altri soggetti.

ART. 17 – NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

1. Il Comune capofila dell'Organismo, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma I, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018.
2. Nel bilancio del Comune capofila sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.

3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune capofila dell'Organismo, ai sensi del comma 1 provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 106/2020, in quanto compatibile.

ART. 18 - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte degli organi competenti per legge e determina l'abrogazione del regolamento precedentemente vigente.
2. Il Gruppo opera in conformità al presente regolamento, alle normative vigenti e successive modifiche e alle convenzioni che i Comuni di Paullo e Tribiano riterranno opportuno stipulare con altri Enti.
3. Il regolamento in oggetto, adottato con delibera degli Organi competenti per legge, verrà pubblicato all'Albo on-line ed entrerà in vigore nei termini stabiliti dallo Statuto Comunale.
4. Il regolamento verrà pubblicato sui siti ufficiali dei Comuni di Paullo e Tribiano www.comune.paullo.mi.it e www.comune.tribiano.mi.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente".
